

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1878

« La Camera, udite le dichiarazioni del Ministero, confida nell'indirizzo della politica interna e passa all'ordine del giorno. »

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Martelli ha facoltà di svolgerlo.

MARTELLI. Onorevoli colleghi! Vi prego concedermi un po' di benevola attenzione, che io non abuserò della pazienza vostra e sarò brevissimo nello esporre le ragioni dell'ordine del giorno da me presentato, curando di evitare ogni oziosa ripetizione di cose da altri già dette.

La mozione che mi accingo a svolgere esprime fiducia nell'indirizzo della politica interna del Gabinetto, poichè tal è la mia convinzione sicura, scervra da passione o preoccupazione personale di sorta; convinzione di uomo d'ordine quale io mi sono e tenacissimo delle istituzioni alle quali volontariamente diedi la fede del giuramento.

Io mi trovo in perfetto accordo con tutti coloro che ritengono doverosa la prevenzione di polizia in un ben ordinato Governo. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio, onorevoli colleghi.

MARTELLI. E diffatti nel prevenire sta una grande tutela di pace e di sicurezza, nè la prevenzione vuolsi considerare sotto un aspetto odioso quando si pensa che essa giova a proteggere la cittadinanza onesta.

Ma vi hanno, o signori, due sorta di prevenzione: l'una sconfinata il cui uso si lascia interamente al criterio dell'autorità politica, e questa è propria dei Governi assoluti; l'altra circoscritta in confini prestabiliti dalla legge, ed è la prevenzione dei Governi liberi.

Nel sistema costituzionale la legge fissa la sfera d'azione del Governo anche in materia di prevenzione, e come incombe al Governo di curare vigorosamente l'esecuzione della legge, così non gli è lecito per altra parte di superarne i limiti, e se li supera fa atto arbitrario e di violenza.

Un Ministero è responsabile tanto pel difetto, quanto per l'eccesso nell'esercizio della prevenzione. Nella forma costituzionale che tutta si poggia all'equilibrio ed alla reciproca moderazione dei tre poteri, non deve mai, e da nessuno, e per nessuna ragione, uscirsì dalla cerchia della legge; e se il Governo, in circostanze speciali non prevedute dalle leggi, ha dubbio di vedersi sopraffatto nella giusta sua azione di tutela, ed ha ragione di credere che le leggi esistenti più non bastino a nuove esigenze, deve proporre gli opportuni mezzi al corpo legislativo, ma giammai è nella facoltà sua di sostituirsi

alla legge, e di far cosa che la legge non autorizzi e non giustifichi.

Gli è soltanto col servire a tali precetti che si infonde il rispetto della legge. La devozione alla maestà della legge che forma il vanto di un grande popolo deriva dal sentimento profondo che la legge obbliga tutti indistintamente, e più ancora il Governo.

Da ciò viene il *self government*, perchè ogni uomo sa fin dove può con sicuro passo giungere colla propria azione, senza incorrere nella violazione della legge, e sa che se non va oltre i limiti dalla legge segnati, non v'è contro di lui ingerenza governativa possibile.

Tralascio le argomentazioni che si potrebbero ancora aggiungere su questo argomento, e mi limito a stabilire che in Governo costituzionale nulla possa esser fatto fuori della legge, e che anche l'esercizio della prevenzione debbe aver luogo nei confini e nei limiti stabiliti dalla legge stessa.

Ora l'abbiamo noi in Italia la facoltà pel Governo di esercitare una prevenzione? Senza dubbio che l'abbiamo; l'abbiamo nella legge di pubblica sicurezza, la quale attribuisce al Governo la facoltà di prevenire i reati.

Parmi dunque che un Gabinetto non potrebbe essere censurato che di una delle due cose: o di essere stato difettivo nell'applicazione della legge, o di averne travalicato i limiti.

Ora, si è forse fatta una censura fondata di questo genere all'attuale Ministero?

Io dico di no. Il Ministero Cairoli ci ha assicurati di essersi in tutti i suoi atti mantenuto dentro quei confini della prevenzione che a lui erano assegnati dalla legge di sicurezza pubblica; esso non ha voluto agire oltre e fuori di quella legge; ed in ciò diede prova egregia di essere un Ministero veramente costituzionale, e la sua condotta fu scrupolosamente corretta.

Come si è fatta funzionare la legge di sicurezza pubblica dal Ministero, sia rapporto ai circoli Barsanti, sia rapporto alle associazioni repubblicane?

I circoli Barsanti, che atteggiandosi ad idealizzare la mancanza di fedeltà in quell'esercito il quale è tanta gloria nostra, ed a cui è affidata la difesa della patria, si disonorano persino nel nome, furono denunciati al potere giudiziario; nè il Ministero poteva procedere diversamente, non dovendo esso stesso crearsi giudice a stabilire se vi fosse o non vi fosse reato nella intitolazione di « Circoli Barsanti. » Li denunciò dunque all'autorità giudiziaria, unica competente a rendere giudizio se tali circoli costituissero o non costituissero reato, e quando il magistrato intervenne a dichiarare che